

SCHEMA DI STATUTO

Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.

Titolo I Denominazione - Sede - Durata - Oggetto

Art. 1

É costituita una società per azioni denominata: "Grandi Reti Idriche Campane S.p.A.:".

La società opera quale società a partecipazione mista pubblica-privata, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, "Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica", quale gestore, in regime di concessione delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", istituito con DGR Campania n. 433 del 03/08/2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07.12.2022 e n. 312 del 31/05/2023.

Art. 2

La società ha sede legale in Napoli, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111-ter delle disposizioni di attuazione del Codice civile. Su deliberazione dell'assemblea potranno essere istituite, modificate o sopprese sedi secondarie, succursali, rappresentanze ed agenzie.

Art. 3

La durata della società è fissata in 30 (trenta) anni a decorrere dalla data di sottoscrizione del rapporto concessorio e comunque fino alla data di scadenza dello stesso ed al trasferimento della gestione delle infrastrutture e dei servizi che ne costituiscono l'oggetto al nuovo gestore individuato dalle Autorità a tanto competenti.

La società può sciogliersi anche anticipatamente per deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei soci o per il verificarsi di una qualsiasi delle altre cause previste dal presente Statuto e dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 4

La Società ha per oggetto l'attività di gestione, sulla base di apposita convenzione stipulata con la Regione Campania, delle infrastrutture e dei servizi del "Sistema della Grande adduzione primaria di interesse regionale", istituito con DGR Campania n. 433 del 03/08/2022 ed oggetto delle successive delibere di Giunta Regionale della Campania n. 592 del 16 novembre 2022, n. 663 del 07.12.2022 e n. 312 del 31/05/2023, nonché ogni altro servizio e attività a tanto connessa, conseguente, collegata o funzionale a garantire la gestione unitaria, efficiente, efficace ed economica della risorsa idrica per usi plurimi (potabile, irriguo, idroelettrico, ecc.) attraverso le infrastrutture ricomprese nel Sistema della Grande Adduzione Prima di interesse regionale.

Nel rispetto ed in attuazione degli atti di pianificazione e programmazione regionale e sovregionale, la Società provvede:

- a) all'utilizzo sostenibile e alla protezione delle risorse idriche disponibili regionali, al miglioramento e alla prevenzione del deterioramento delle acque, alla gestione unitaria della intera filiera dei servizi idrici di captazione e grande adduzione di rilevanza regionale e interregionale per usi plurimi, compreso l'esercizio e la manutenzione degli impianti, delle opere, delle infrastrutture, delle dighe e degli invasi ricompresi nel Sistema della Grande Adduzione primaria di interesse regionale.
- b) alla progettazione e realizzazione di nuovi impianti, opere, infrastrutture, dighe e invasi occorrenti all'implementazione del Sistema della Grande adduzione primaria di interesse

regionale", in attuazione della pianificazione e programmazione definita dalla Regione Campania;

- c) ove richiesto dalla Regione Campania, all'assistenza tecnica e ad ogni altra forma di collaborazione per le attività regionali in materia di consumi e risparmi idrici, di salvaguardia ambientale e di risanamento delle acque, di controllo territoriale e di qualità delle acque.

Alla Società spetta la riscossione delle tariffe relative ai servizi dalla stessa gestiti nella misura determinata dalle Autorità a tanto competenti nel rispetto della pertinente normativa pro tempore vigente.

Per il raggiungimento dell'oggetto sociale la società potrà:

- ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, società e privati, all'uopo prestando le necessarie garanzie;
- promuovere servizi editoriali e realizzare materiali per la divulgazione scientifica nel settore di competenza;
- assumere direttamente e/o indirettamente interessenze e partecipazioni, a carattere non prevalente e comunque strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, in altre società aventi oggetto sociale analogo, affine o connesso al proprio;
- compiere in genere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che si rendano utili o necessarie, sempre che siano connesse ed attinenti con gli scopi sociali.

Tutte le attività che costituiscono l'oggetto sociale saranno improntate nel rispetto degli standard qualitativi e quantitativi a beneficio della collettività, agli obblighi di esercizio definiti dai principi di continuità, capacità, regolarità e qualità del servizio, all'obbligo di applicazione alla propria utenza di tariffe stabilite sulla base della regolazione indipendente di settore definita da ARERA nel perseguimento degli obiettivi di efficienza, economicità e efficacia nella gestione dei servizi idrici.

Titolo II Capitale sociale - Azioni - Organi sociali

Art. 5

Il capitale sociale è determinato in euro 85M€ (euro ottantacinquemilioni/00) ed è suddiviso in 85.000 (ottantacinquemila/00) azioni dal valore nominale di euro 1000 € (mille/00) ciascuna.

Le azioni sono esclusivamente nominative ed indivisibili ed ogni azione dà diritto ad un voto.

La società non emette i certificati rappresentativi delle azioni, pertanto la qualità di socio è provata dall'iscrizione nel Libro dei Soci.

Il domicilio degli azionisti, per ogni rapporto con la società, è quello risultante dal Libro dei Soci.

La società può, altresì, adottare le diverse tecniche di rappresentazione, legittimazione e circolazione previste dalla normativa pro tempore vigente.

Art. 6

La società è a prevalente capitale pubblico.

La Società è stata costituita dai seguenti soggetti:

- Regione Campania
- società _____, quale aggiudicatario della gara a doppio oggetto espletata con procedura ad evidenza pubblica per la selezione del socio privato industriale-tecnologico di

minoranza della società Grandi Reti Idriche Campane S.p.A. e per l'affidamento in suo favore di specifici compiti operativi, ai sensi dell'art. 17 D. Lgs. 175/2016.

Le azioni in titolarità della Regione Campania non possono essere inferiori al 51% dell'intero capitale sociale.

Le azioni in titolarità del socio privato non possono essere superiori al 49% o inferiori al 30% dell'intero capitale sociale.

La qualità di socio comporta l'adesione incondizionata allo statuto.

Il domicilio dei soci, degli amministratori, dei sindaci nonché, se nominato, del soggetto incaricato del controllo contabile, per i loro rapporti con la società, è quello che risulta dai libri sociali o dalle comunicazioni effettuate successivamente dai suddetti soggetti. A tal fine la Società potrà istituire apposito libro, con obbligo per l'organo amministrativo di tempestivo aggiornamento.

Art. 7

Fermo restando il rispetto di quanto previsto al precedente art. 6, il capitale sociale può essere aumentato anche con conferimenti diversi dal denaro nei limiti consentiti dalla legge, anche con emissione di azioni aventi diritti diversi da quelle già emesse. In caso di aumento di capitale, si applicheranno le disposizioni della normativa pro tempore vigenti.

Art. 8

Le azioni in titolarità della Regione Campania possono essere trasferite unicamente in favore di Enti, Organismi o Persone giuridiche interamente partecipate dalla medesima Regione.

La qualità di socio privato operativo industriale è strettamente e inscindibilmente legata alla procedura di gara a doppio oggetto mediante la quale il medesimo socio è stato selezionato. Il rispetto di tutti gli obblighi e l'adempimento di tutte le attività previste nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per lo svolgimento degli specifici compiti operativi a quest'ultimo affidati, in conformità al relativo schema ricompreso tra gli atti della predetta procedura di gara a doppio oggetto, costituiscono prestazione accessoria del socio operativo industriale e pertanto le azioni in titolarità dello stesso possono essere trasferite unicamente con le modalità di cui articolo 2345 Codice Civile, comma 2. Il contenuto, la durata, le modalità di detta prestazione accessoria e i relativi corrispettivi sono determinati nel contratto di servizio stipulato tra la società ed il socio privato per disciplina degli specifici compiti operativi, che ai soli fini e per gli effetti dell'articolo 2345 Codice Civile, deve ritenersi parte integrante e sostanziale del presente statuto.

Al termine della durata dell'affidamento o in ogni caso di perdita della qualità di socio privato operativo industriale dovuta a decadenza, revoca, annullamento del provvedimento di aggiudicazione della gara a doppio oggetto per la selezione del socio privato e/o in ogni altro caso di risoluzione del contratto di servizio per la disciplina degli specifici compiti operativi, il socio privato ha l'obbligo di cedere la propria quota azionaria al Socio pubblico ovvero al nuovo socio privato che sarà individuato con una nuova procedura di gara indetta dal Socio pubblico secondo la vigente normativa in materia, fermo restando il diritto alla liquidazione della propria quota al relativo valore al momento della cessione.

Art. 9

La società potrà emettere obbligazioni ed altri titoli di debito nel rispetto della normativa pro tempore vigente.

Art. 10

I soci hanno diritto di recesso nei soli casi in cui tale diritto è inderogabilmente previsto dalla legge.

Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Libro dei Soci.

Art. 11

Sono organi della società:

- a. l'Assemblea dei Soci;
- b. il Consiglio di amministrazione;
- c. il Presidente del Consiglio di amministrazione;
- d. il Collegio sindacale.

Titolo III Assemblea dei soci

Art. 12

L'assemblea, legalmente convocata e regolarmente costituita, rappresenta l'universalità degli azionisti e le sue deliberazioni, prese in conformità alla legge ed al presente statuto, obbligano tutti i soci ancorché non intervenuti o dissenzienti.

Art. 13

L'Assemblea dei soci è ordinaria o straordinaria.

Le Assemblee sono convocate mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora, del luogo dell'adunanza, delle materie da trattare e della eventuale data di seconda convocazione, recapitato ai soci, ai componenti dell'organo amministrativo e del Collegio Sindacale, almeno 8 (otto) giorni prima di quello fissato per la riunione; l'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione certificato idoneo ad assicurarne la ricezione agli indirizzi e/o recapiti e/o riferimenti comunicati dai soci.

Le Assemblee possono essere convocate anche in luogo diverso dalla sede sociale, purché all'interno del territorio nazionale.

Sono tuttavia valide le assemblee, anche non convocate come sopra, se in esse sia rappresentato l'intero capitale sociale e partecipi la maggioranza dei componenti dell'organo amministrativo e del Collegio sindacale. In tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione e alla votazione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente, deve essere data tempestiva comunicazione delle deliberazioni assunte agli amministratori e sindaci non presenti.

Art. 14

Le Assemblee sono convocate dal Presidente del Consiglio di amministrazione nei casi e secondo le modalità previste dalla legge e dallo Statuto; essa è comunque convocata almeno una volta all'anno, entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale oppure entro 180 (centottanta) giorni qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 2364, secondo comma, del Codice civile.

Art. 15

Hanno diritto ad intervenire all'assemblea tutti gli azionisti cui spetta il diritto di voto ed iscritti nel libro Soci.

Ogni azionista che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare, con delega scritta, da altro azionista o anche da persona estranea alla società, salve le prescrizioni o limitazioni di cui all'art. 2372 del Codice civile.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe e decidere sul diritto di intervento all'Assemblea.

Art. 16

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di amministrazione e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, e, in caso di assenza o impedimento anche di quest'ultimo, da altra persona nominata dall'Assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo di appositi incaricati, verifica la regolarità della costituzione dell'Assemblea, accerta l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regola lo svolgimento dei lavori, stabilendo modalità di discussione e di votazione e accerta i risultati delle votazioni.

Il Presidente è assistito da un segretario, anche non socio, nominato dall'Assemblea.

Nei casi di legge, o quando l'Assemblea lo ritenga opportuno, le funzioni di segretario sono esercitate da un notaio.

Il verbale delle deliberazioni dell'Assemblea è disciplinato dalla legge.

L'Assemblea può riunirsi e validamente deliberare anche in video e/o tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, l'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 17

Le Assemblee ordinarie e straordinarie, sia in prima che in seconda convocazione, sono validamente costituite e deliberano con i quorum e le maggioranze previste dagli artt. 2368 e 2369 del codice civile.

Art. 18

L'assemblea ordinaria:

1. approva il bilancio;
2. determina il numero dei componenti il Consiglio di amministrazione, nomina e revoca il Presidente ed i componenti dello stesso;
3. nomina i sindaci e il presidente del Collegio sindacale e la società di revisione alla quale è demandato il controllo contabile ai sensi dell'art. 2364, primo comma, numero 2), del Codice civile;
4. determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è già stabilito dallo Statuto;
5. delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;
6. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea ordinaria;
7. approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'Assemblea ordinaria, inoltre, nel rispetto della programmazione definita dalla Regione Campania nonché della legislazione nazionale e regionale vigente, autorizza il Consiglio di amministrazione al compimento di atti attuativi delle:

- direttive generali di azione della società,

- direttive generali in merito ai documenti programmatici e di indirizzo sulle linee di strategia industriale e sulle politiche gestionali;
- direttive generali in merito ai piani strategici, industriali, finanziari e d'investimento ed alla loro attuazione.

L'assemblea straordinaria delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza, fatto salvo quanto previsto dallo Statuto.

Titolo IV Consiglio di amministrazione

Art. 19

La società è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 3 (tre) membri nominati dall'Assemblea, nel rispetto della normativa pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

L'Assemblea dei soci, con il voto favorevole degli azionisti di parte pubblica e privata, può modificare la forma di amministrazione di cui al comma che precede, prevedendo che l'organo di amministrazione della società sia un amministratore unico, ovvero che sia adottato uno dei sistemi alternativi di amministrazione e controllo previsti dai paragrafi 5 e 6 della sezione VI-bis del capo V del titolo V del libro V del codice civile. La relativa delibera di modifica statutaria è trasmessa alla sezione della Corte dei conti competente e alla struttura di cui all'articolo 15 del D.lgs. n. 175/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3 del medesimo D. Lgs.

Gli amministratori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Gli amministratori delle società, in ossequio alla previsione di cui all'art. 11, comma 8 del D. Lgs. n. 175/2016, non possono essere dipendenti della Regione Campania”.

Non possono ricoprire la carica di amministratore della Società coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c., ovvero in una delle cause di ineleggibilità, decadenza o inconferibilità previste dal D.L. vo n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, o previste dalle normative pro tempore vigente.

I componenti del Consiglio di amministrazione non possono assumere incarichi professionali o consulenze retribuite presso la società o presso la Regione Campania o presso qualsivoglia soggetto destinatario dei servizi gestiti dalla società.

Si richiama altresì l'applicazione delle previsioni di cui all'art. 11 comma 9 Dlgs. 175/2016 e della normativa di settore sul conferimento degli incarichi ivi compreso le disposizioni in materia di Antipantouflage.

Art. 20

Al socio Regione Campania, in quanto detiene la maggioranza del capitale sociale, spetta la maggioranza degli amministratori. Pertanto, l'Assemblea nomina il Consiglio d'Amministrazione nel rispetto della seguente composizione:

- due Amministratori designati dalla Regione Campania;
- un Amministratore designato dal socio privato.

La proporzione tra i componenti del Consiglio di amministrazione nominati ai sensi del precedente comma 2, deve essere rispettata anche nel caso di nomina, per sostituzione, di uno o più componenti.

L'Assemblea nomina anche il Presidente del Consiglio di amministrazione, scegliendolo tra gli Amministratori designati dalla Regione Campania.

Gli Amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia stabiliti dalla normativa pro tempore vigente e sono comunque designati fra persone che possiedono adeguate e comprovate competenze.

I compensi dei componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dall'Assemblea nel rispetto delle previsioni e dei limiti di cui al comma 6 dell'art. 11 del D.Lgs. n. 175/2016.

Art. 21

Il Consiglio di amministrazione si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta scritta motivata al Presidente almeno uno degli amministratori in carica e nella richiesta devono essere indicati gli argomenti da trattare.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente o da chi ne fa le veci, di solito nella sede della società o in altro luogo nell'ambito del territorio nazionale, con avviso contenente l'indicazione del luogo, del giorno, dell'ora della riunione e degli argomenti da trattare, è redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o digitale) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione certificato idoneo ad assicurarne la ricezione agli indirizzi e/o recapiti e/o riferimenti comunicati dai componenti il Consiglio di Amministrazione e il Collegio Sindacale, almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione e, per i casi d'urgenza, almeno ventiquattro ore prima.

Le riunioni del Consiglio di amministrazione sono presiedute dal Presidente o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, se nominato, o, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal Consigliere più anziano. Colui che presiede il Consiglio di amministrazione nomina un Segretario, che può anche essere persona diversa dagli amministratori.

Per la validità delle deliberazioni è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza degli intervenuti.

Le deliberazioni del Consiglio di amministrazione devono risultare da verbali che, trascritti sull'apposito libro, devono essere firmati da chi presiede e dal segretario.

Il Consiglio può riunirsi e validamente deliberare anche in video-tele conferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati, di partecipare alla votazione, nonché di ricevere, trasmettere e visionare documenti; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trova il Presidente e dove deve pure trovarsi il segretario della riunione onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale.

Art. 22

Il Consiglio di Amministrazione esercita tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società con esclusione di quelli che per legge o statuto sono riservati all'Assemblea o al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'art. 2381 C.C., può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti. Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; quando elaborati, esamina i piani strategici, industriali, finanziari e d'investimento della società; valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione.

Non possono essere delegate le attribuzioni indicate negli articoli 2420-ter, 2423, 2443, 2446, 2447, 2501-ter e 2506-bis del Codice civile.

Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.

Il Consiglio di amministrazione può nominare, inoltre, un Vicepresidente quale sostituto del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, senza riconoscimento di compensi aggiuntivi.

Il Consiglio di amministrazione può nominare un Direttore Generale, previo atto di indirizzo dell'Assemblea, nel rispetto della normativa vigente applicabile, dei regolamenti e dei contratti collettivi che ne disciplinano il ruolo e la figura. Al medesimo Direttore, l'Organo di Amministrazione può assegnare specifiche deleghe di rappresentanza e/o procure speciali, anche di natura giudiziaria, per materie e oggetti determinati, il cui espletamento dovrà avvenire nei limiti del mandato medesimo. Il Direttore Generale riferisce, almeno con cadenza trimestrale, al Consiglio di amministrazione in ordine alle attività oggetto dei propri compiti e delle deleghe e/o procure ricevute.

Titolo V Il Presidente

Art. 23

Al Presidente del Consiglio di amministrazione sono attribuite le competenze di legge e quelle risultanti dal presente Statuto.

In caso di assenza o impedimento, le funzioni del Presidente sono esercitate, nell'ordine, dal Vicepresidente, se nominato, o dal Consigliere di Amministrazione designato dalla Regione Campania.

La rappresentanza della società di fronte ai terzi ed in giudizio spetta al Presidente del Consiglio di amministrazione.

Titolo VI Collegio sindacale e controllo contabile

Art. 24

L'assemblea nomina il Collegio Sindacale, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nel rispetto della normativa pro tempore vigente inerente all'equilibrio tra generi.

Il Presidente del Collegio Sindacale ed almeno uno dei sindaci supplenti devono essere nominati su indicazione del Socio Pubblico.

All'atto della nomina l'assemblea determina il compenso spettante ai Sindaci.

I membri del Collegio Sindacale sono invitati a tutte le sedute del Consiglio di amministrazione.

I sindaci durano in carica tre esercizi sociali e sono rieleggibili.

Non possono ricoprire la carica di sindaco della Società coloro che si trovano in una delle cause di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 c.c., ovvero in una delle cause di ineleggibilità, decadenza o inconferibilità previste dal d.lgs. n. 39/2013 e successive modifiche e integrazioni, o previste dalla normativa pro tempore vigente.

Le riunioni del Collegio Sindacale possono svolgersi per tele/videoconferenza nel rispetto dei principi previsti per le riunioni del Consiglio di amministrazione in tele/videoconferenza ai sensi dell'art. 21 del presente Statuto.

Art. 25

L'Assemblea dei Soci nomina la società incaricata della revisione legale dei conti.

I requisiti, le funzioni, il conferimento dell'incarico, la responsabilità e le attività della società di revisione legale dei conti nominata dall'Assemblea per il controllo contabile sono regolati dalla Legge.

Il libro della società di revisione è tenuto presso gli uffici della Società.

Titolo VII Bilancio ed utili

Art. 26

L'esercizio sociale si chiude al trentuno dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio il Consiglio di amministrazione predispone il bilancio, il rendiconto finanziario e la relazione sulla gestione da sottoporre all'Assemblea dei soci.

Il bilancio di esercizio sarà sottoposto a certificazione da parte di società abilitata.

Art. 27

Gli utili netti di esercizio, prelevata una quota non inferiore al cinque per cento per la formazione della riserva legale fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale, saranno destinati al contenimento della tariffa, agli investimenti e al potenziamento delle attività sociali in conformità di quanto delibererà l'Assemblea in occasione dell'approvazione del bilancio.

Titolo VIII Scioglimento e liquidazione - Rinvio - Foro competente

Art. 28

La società si scioglie per le cause previste dall'art. 2484 del Codice civile e in caso di risoluzione della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto, fermo restando quanto previsto all'art.8, ultimo comma, del presente statuto.

In ogni caso, non potrà chiudersi la liquidazione fino a quando prosegue la gestione, anche prorogata, del servizio oggetto della convenzione di cui al comma 1 dell'art. 4.

Salvo quanto previsto dal precedente comma, la liquidazione della Società prima della scadenza del termine può essere deliberata dall'assemblea straordinaria, la quale dovrà determinare le modalità della liquidazione e nominare uno o più liquidatori determinandone i poteri ed il compenso.

Il ricavato della liquidazione dovrà essere, innanzitutto, impiegato per l'estinzione dei debiti della Società e, successivamente, per il rimborso delle azioni.

L'eventuale residuo rispetto alle già menzionate operazioni dovrà essere interamente devoluto in favore della Regione Campania.

Art. 29

Per quanto non regolato dal presente statuto si applicano i principi e le disposizioni, in quanto compatibili, della convenzione di cui all'art. 4, comma 1, del presente Statuto e, in mancanza, le disposizioni della normativa pro tempore vigente.

Art. 30

Tutte le controversie che, in dipendenza dei rapporti sociali, dovessero sorgere tra i soci o fra questi e la società, nonché quelle promosse da amministratori, liquidatori e sindaci o quelle promosse nei loro confronti, saranno devolute alla competenza esclusiva dell'Autorità Giudiziaria del Foro di Napoli.